



### **Titolo VII**

Conferenza Enti collegati	pag.19
Collegio dei Revisori dei Conti	pag.19
Collegio dei Probiviri	pag.19

### **Titolo VIII Responsabile di Struttura**

Segretario Generale	pag.20
---------------------	--------

### **Titolo IX Le risorse**

Risorse del sistema federale	pag.21
Patrimonio federale	pag.21
Proventi	pag.21

### **Titolo X Norme finali**

Bilanci – Esercizio finanziario	pag.21
Modifiche dello statuto e del regolamento	pag.22
Scioglimento e liquidazione	pag.22
Interpretazione integrativa statuto	pag.22
Entrata in vigore statuto e norme transitorie	pag.22

## **CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI**

### **già FEDERCAMPEGGIO – C.I.C.**

#### **PREFAZIONE**

*La Confederazione Italiana Campeggiatori è apartitica ed aconfessionale. Intende raccogliere e rilanciare, nel terzo millennio, tutto il patrimonio culturale e d'ideali per il turismo campeggistico ed itinerante avuto in consegna – per oltre 50 anni del secolo XX - dai “Padri fondatori” della Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning. Ha come obiettivo la rappresentanza e la difesa di tutti coloro che praticano il turismo a diretto contatto con la natura, amandola, rispettandola e difendendola. In tale ottica intende offrire la propria esperienza, il proprio bagaglio culturale, la propria organizzazione all'intero movimento del plein air italiano, ponendosi quale democratico punto d'incontro e di confronto, teso alla ricerca di una costruttiva collaborazione nell'interesse dell'unità del movimento e dei campeggiatori italiani. Un'esigenza sempre più sentita nell'ultimo decennio del decorso secolo e sempre più auspicata da quanti sono convinti assertori dell'unitarietà del movimento di fronte al sorgere d'atteggiamenti sempre più deleteri assunti da coloro che amministrano “la cosa pubblica”, ignorando gli ideali del turismo secondo natura. Di fronte ad un'elevazione del livello delle difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi comuni, Federcampeggio – divenuta significativamente nel 1998 Federazione Italiana Campeggiatori – è pronta ad effettuare un coraggioso ed atteso rinnovamento non dei propri ideali, bensì della propria organizzazione, ritenuta da tanti obsoleta e non rispondente alle nuove esigenze dei campeggiatori italiani. Rinnovamento, dunque, senza rinnegare il proprio storico ed ultracinquantennale passato e coloro che, con dedizione e serietà d'intenti, hanno consentito all'attuale Federazione Italiana Campeggiatori di poter porre le basi per un democratico nuovo discorso da portare avanti di concerto con altre forze. Un rinnovamento nella continuità. Di conseguenza, l'attività della Confederazione Italiana Campeggiatori sarà rivolta alla valorizzazione e salvaguardia del territorio, tramite le proprie Federazioni regionali che dovranno divenire sempre più veri e propri punti di riferimento locali per il turismo.*

*Sarà impegnata a valorizzare il turismo come prima industria nazionale e ad esaltare gli utenti del turismo campeggistico ed itinerante, adoperandosi per un reciproco riconoscimento delle rispettive esigenze.*

*Stimolerà la curiosità verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati, favorendone la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e storico.*

*Potranno aderire alla Confederazione Italiana Campeggiatori le associazioni di campeggiatori che intenderanno favorire e divulgare il turismo in tutte le sue accezioni, ed in particolare quello della visita nel massimo rispetto ambientale.*

*La Confederazione Italiana Campeggiatori dovrà organizzarsi in maniera tale da raccogliere nelle sue fila le nuove forme d'attività turistica che si manifesteranno sul territorio nazionale.*

*Nell'ambito delle sue attività dovrà promuovere la realizzazione di nuove norme legislative e regolamentari tali da incrementare ogni forma di turismo, con particolare riferimento a quello all'aria aperta, confrontando gli obiettivi confederali con quelli d'altre organizzazioni del settore, per addivenire alla soluzione di primari problemi coinvolgenti i fruitori del turismo all'aria aperta.*

## **REPUBBLICA ITALIANA**

*Vista la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica della "Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning" - con sede in Firenze - costituita a Tirrenia il 2 luglio 1950 con atto notarile, per promuovere e favorire lo sviluppo del campeggio come espressione di turismo e sport;*

*Visto lo Statuto della Federazione del 27 gennaio 1957 rogito Badini-Firenze- successivamente modificato il 25 gennaio 1959 il 5 novembre 1961 e infine l'8 dicembre 1962 con atto per notaio Giovanni Badini - Firenze;*

*Visti gli artt. 12 e segg. del Codice Civile;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato;*

*Sulla proposta del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo;*

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

*E' riconosciuta la personalità giuridica della Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning con sede in Firenze;*

#### **Art. 2**

*E' approvato l'annesso statuto composto di settanta articoli, vitato e sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare.*

*Dato a Roma l'11 giugno 1963.*

## **Il Ministro dell'Interno**

*Vista l'istanza in data 1.4.1986, con la quale il Presidente Nazionale della Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning, con sede in Calenzano (FI), indirizzo postale: 50041 Calenzano (FI), ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art.2, IV comma della legge 14.10.1974, n.524, a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali, in conformità dell'articolo stesso, predispongono per fissare il limite massimo in termini di superficie globale, degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione e vendita d'alimenti e bevande - ed ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 26.10.1972, n.640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo;*

*Accertato, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, che secondo quanto previsto dal proprio statuto, la Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti;*

*Sentito il Ministero delle Finanze che ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta;*

*Visto l'art.2 della legge 14.10.1974, n.524;*

*Visto l'art.20 del D.P.R. 26.10.1972, n.640;*

### **DECRETA**

*La Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning, in quanto riconosciuta avente carattere assistenziale, e' ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art.2, IV comma della legge 14.10.1974, n.524, che consentono il rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi, delle autorizzazioni alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in deroga ai criteri di pianificazione comunale di cui all'art.1 della legge stessa, nonche' all'estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizioni di cui all'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640.*

*Roma, 11 ottobre 1988.*

# **CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI**

## **già FEDERCAMPEGGIO – C.I.C.**

### **STATUTO**

#### **TITOLO I**

##### **Art.1**

##### **DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA**

1. La Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning Federcampeggio - Federcampeggio, fondata a Tirrenia il 2.07.1950, persona giuridica privata riconosciuta con D.P.R. n°1000 del 11.06.1963 – denominata, poi, Federazione Italiana Campeggiatori – Federcampeggio - assume la denominazione di Confederazione Italiana Campeggiatori Confcampeggiatori (C.I.C. in breve).
2. Quale sostenitrice del turismo all'aria aperta, in qualsiasi forma sia attuata, è l'Ente Nazionale che cura, rappresenta e tutela gli interessi generali di tutti coloro che praticano il turismo itinerante e campeggistico. In funzione dello sviluppo culturale, psicofisico e sociale degli utenti del turismo itinerante e campeggistico è stata riconosciuta quale Ente assistenziale con Decreto del Ministero dell'Interno del 10.10.1988.
3. Non ha fini di lucro; ha durata indeterminata. Non può avere vincoli con partiti e movimenti politici e religiosi.
4. La sede legale è in Calenzano (Firenze), quell'amministrativa può coincidere con quella legale; la variazione della sede amministrativa avverrà con delibera dell'Assemblea Nazionale. che potrà, con semplice norma regolamentare integrativa, stabilire anche altre sedi secondarie nelle quali esercitare la propria attività.
5. La C.I.C. ha patrimonio proprio e ha autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

##### **Art. 2**

##### **SCOPI**

1. Persegue i seguenti scopi:
  - a) promuove, coordina e tutela l'attività campeggistica, il turismo itinerante, l'associazionismo ricreativo e culturale fra quanti esercitano il turismo all'aria aperta, con particolare riferimento al volontariato, alla protezione civile, alle attività ludico-sportive, all'assistenza ed alla propaganda turistica in Italia ed all'estero, anche avvalendosi delle Federazioni associate;
  - b) rappresenta e difende i propri associati e quanti praticano il turismo a diretto contatto con la natura .
  - c) sollecita la collaborazione degli operatori pubblici e privati, degli Enti pubblici e privati, degli organi d'informazione interessati al turismo campeggistico ed itinerante, per l'integrazione di tale attività nel turismo in generale, anche con accordi commerciali a favore dei soci;

- d) promuove studi, ricerche ed iniziative per impostare e sviluppare programmi d'utilizzazione del territorio e per il riconoscimento del diritto al godimento della natura, nel pieno rispetto della stessa;
  - e) promuove il miglioramento delle normative comunitarie ,nazionali e regionali nelle materie oggetto del presente statuto ,organizzando convegni di studio e collaborando alle iniziative assunte al riguardo dagli organi istituzionali e dagli enti pubblici ;
  - f) opera per ottenere dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in uso, in concessione, in locazione, per la realizzazione di parchi di campeggio , di centri turistici di vacanza, di aree destinate al parcheggio temporaneo urbano delle attrezzature dei turisti itineranti, di aree extra urbane destinate al ricovero alla custodia e all'assistenza tecnica delle predette attrezzature nonché per la gestione delle predette realizzazioni;
  - g) svolge attività di stampa e di informazione in ogni materia inerente l'oggetto del presente statuto ed organizza viaggi a sostegno dei suoi fini e della promozione del turismo nazionale ed internazionale;
  - h) partecipa ad iniziative nelle materie turistiche sopra indicate secondo il carattere turistico-culturale-sociale dell'Ente;
  - i) svolge ogni altra attività connessa o correlata alle attività citate anche se non espressamente elencate.
2. In particolare la Confcampeggiatori, sul piano nazionale ed internazionale:
- a) partecipa alle Organizzazioni di turismo, sport, impiego sociale del tempo libero;
  - b) promuove e tutela gli interessi morali, sociali, culturali ed economici dei soci nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia i propri scopi.
  - c) cura le relazioni con le Organizzazioni europee ed internazionali dei campeggiatori e dei turisti plein air assicurando reciprocità di scambi e favorendo l'afflusso di campeggiatori stranieri in Italia, ai quali presta assistenza turistico informativa, rappresentandoli ad ogni effetto;
  - d) stabilisce relazioni con organismi pubblici ministeriali regionali, locali, con organizzazioni associative, con Organizzazioni sindacali, con Associazioni e con altre Organizzazioni ed Enti, pubblici e privati;
  - e) predispone, in accordo con le proprie Federazioni regionali iniziative utili ai campeggiatori italiani e stranieri;
  - f) promuove, coordina e tutela le attività delle Federazioni regionali e collabora con queste per l'attuazione degli scopi statutari nelle Regioni;
  - g) cura attraverso le rispettive Federazioni le relazioni con le Regioni e gli Enti locali e con le Organizzazioni sindacali, con le Associazioni del tempo libero e con altre Organizzazioni ed Enti, pubblici e privati;
  - h) promuove, tutela, sostiene e coordina le attività delle Associazioni aderenti alla Confederazione Italiana Campeggiatori;
  - j) promuove ed attua provvidenze a favore delle Federazioni e Associazioni aderenti, nonché per l'assistenza turistica nei problemi del settore;
  - k) provvede all'eventuale organizzazione e gestione di corsi di preparazione e di formazione professionale per esperti e per istruttori in materia di turismo all'aria aperta;
  - l) promuove ed organizza manifestazioni sportive e gare di regolarità con attrezzature itineranti;

- m) cura, promuove ed organizza l'istruzione al turismo all'aria aperta nelle scuole d'ogni grado in collaborazione con gli organi preposti;
- n) stimola l'attenzione verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati e ne favorisce la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e storico;
- o) riunisce coloro che intendono favorire e divulgare il turismo in tutte le sue accezioni, ed in particolare quello di visita dei luoghi naturali nel massimo rispetto ambientale.

## **TITOLO II DEI SOCI**

### **Art.3 MEMBRI E ADERENTI**

1. Della Confederazione Italiana Campeggiatori fanno parte, quale associati: le Federazioni regionali, che rappresentano le Associazioni esistenti nel proprio territorio, le quali riuniscono i singoli iscritti.
2. Le Associazioni di cui all'art.8 che aderiscono alla Confederazione sono iscritti nell'apposito albo depositato presso la Sede nazionale della Confederazione.
3. Possono essere ammessi soci diretti dell'Ente in conformità alle norme di cui al Regolamento Generale; la gestione degli stessi viene demandata solo alla Sede nazionale con le modalità di cui all'art.11, comma 3)
4. Sulla domanda d'ammissione delle Associazioni delibera il Consiglio d'Amministrazione, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale, nella prima riunione utile, sentite le Federazioni interessate.

### **Art. 4 RAPPORTI TRA ASSOCIATI E CONFEDERAZIONE**

1. Le cariche negli Organi sociali della C.I.C., delle Federazioni regionali e delle Associazioni sono a titolo gratuito e coloro che le occupano devono tutelare l'interesse dell'Ente, senza perseguire interessi in conflitto con quest'ultimo.

### **Art. 5 RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE**

1. Tutti gli iscritti ed i membri della C.I.C. accettano il presente Statuto ed il Regolamento della Confederazione Italiana Campeggiatori, in ogni sua parte e s'impegnano ad osservarli e a propagandarli.
2. Le decisioni e le deliberazioni adottate dagli Organi competenti con le modalità di cui al presente Statuto sono definitive.
3. I ricorsi, in ogni caso, devono essere effettuati secondo i modi ed i termini stabiliti dal presente Statuto, o dal Regolamento Generale, al Collegio dei Probiviri.

## **TITOLO III**



## **GARANZIE STATUTARIE**

### **Art. 6**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

- 4- Tutti gli iscritti alla Confederazione riconoscono espressamente, per la soluzione dei contrasti e vertenze, unicamente l'autorità prevista dalla C.I.C. Assumono l'obbligo di non adire, per tutto quanto in relazione alla loro attività nell'ambito dell'Ente, altra autorità all'infuori di quella prevista dal presente Statuto, salvo quanto per legge di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

### **Art.7**

#### **ATTIVITA' DEGLI ORGANI**

1. L'attività dei vari Organi dell'Ente si svolge secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento Generale, predisposto dal Consiglio d'Amministrazione ed approvato dall'Assemblea; ciò al fine di addivenire ad un'organizzazione razionale e sempre più corrispondente alle nuove utenze ed emergenze del comparto e con l'obiettivo di aumentare le adesioni associative ed organizzative sul territorio nazionale, stimolando le Istituzioni competenti a produrre innovativi provvedimenti sia a livello legislativo sia regolamentare a fornire adeguate risposte sul territorio che abbiano la caratteristica della fattibilità e della efficace corrispondenza alle aspettative che si manifestano.

## **TITOLO IV ASSOCIAZIONI**

### **ART.8**

#### **LE ASSOCIAZIONI**

1. Le Associazioni sono definite come libere organizzazioni, senza scopo di lucro, che riuniscono le persone che praticano, divulgano e difendono il turismo itinerante e campeggistico, in ogni sua forma e con qualsiasi strumento legale e compatibile con il presente statuto.
2. I Circoli sono definiti come libere organizzazioni, senza scopo di lucro, che riuniscono le persone che praticano e divulgano e difendono il turismo itinerante e campeggistico in ogni sua forma e con qualsiasi strumento legale e compatibile con il presente statuto. Inoltre organizzano altre attività del tempo libero.
3. I Gruppi di campeggiatori sono definiti come libere organizzazioni, senza fine di lucro, che riuniscono le persone che praticano, divulgano e difendono il turismo itinerante e campeggistico, collateralmente o nell'ambito d'altre Associazioni, Enti, Aziende pubbliche e private, in ogni sua forma e con qualsiasi strumento legale e compatibile con il presente statuto.
4. Le Associazioni, i Circoli ed i Gruppi di campeggiatori sono denominati nel presente statuto, per brevità, Associazioni. Per la loro costituzione e funzionamento si fa espresso rinvio al Regolamento Generale
5. Possono far parte della Confederazione Italiana Campeggiatori le Associazioni di cui ai commi precedenti, costituite secondo i criteri e con le modalità di cui al Regolamento Generale purchè si impegnino a:
  - a) Non affiliarsi ad altra Federazione aderente all'A.I.T. e/o alla F.I.C.C.;
  - b) accettare lo Statuto confederale;

- c) rispettare le regole di comportamento previste dal presente Statuto e Regolamento Generale;
  - d) contribuire, con le quote associative e con la partecipazione attiva, alla vita ed allo sviluppo dell'organizzazione federale.
  - e) adottare uno Statuto, non in contrasto con il Codice Civile e con i principi e valori dello Statuto Nazionale e federale, ove siano previsti i Collegi dei Probiviri e dei Revisori.
6. Il Presidente dell'Associazione e tutti gli organi sono eletti secondo le norme dello statuto e nel rispetto dello statuto federale e del Codice Civile vigente.
  7. Su segnalazione del 33% dei soci di una Associazione, la Federazione può incaricare un proprio delegato a verificare il rispetto delle norme statutarie.
  8. Le Associazioni annualmente relazionano alla Federazione di appartenenza sull'attività svolta, onde consentire al Presidente Federale di redigere e di illustrare il conto morale annuale all'Assemblea Federale
  9. La Federazione non risponde degli atti e delle deliberazioni assunte dalle singole associazioni.

#### **Art. 9**

#### **CESSAZIONE D'APPARTENENZA**

1. Le Associazioni di cui all'art.8, cessano di appartenere all'Ente con le modalità di cui al Regolamento Generale:
  - a) per radiazione a seguito di gravi infrazioni statutarie.
  - b) per espressa volontà della propria assemblea, comunicata alla Federazione di appartenenza ed alla C.I.C. con lettera sottoscritta dal presidente entro il 30 ottobre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Confederazione emette il provvedimento di cessazione d'appartenenza con apposita motivazione, provvedimento che va comunicato al soggetto interessato. Ove tale soggetto non condivida il citato provvedimento, può chiederne il riesame al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi degli articoli 6 e 28 del presente Statuto.

### **TITOLO V**

## **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

#### **Art. 10**

#### **RAPPRESENTANZE REGIONALI**

1. Le Federazioni regionali riuniscono in ciascuna Regione le Associazioni di cui all'art.8, coordinandone e armonizzandone l'attività con gli interessi generali della Confederazione. Le stesse rappresentano e tutelano sul piano regionale la Confederazione Italiana Campeggiatori.
2. Le Federazioni:
  - a) costituiscono l'articolazione nel territorio della C.I.C. e rappresentano gli interessi degli associati in rapporto agli Enti locali;
  - b) promuovono ed incentivano la realizzazione d'iniziative locali, in armonia con le scelte politiche di carattere generale adottate dall'Ente in materia di turismo campeggistico ed itinerante;
  - c) programmano e gestiscono l'attività di formazione giovanile rivolta alla pratica

campeggistica;

- d) coordinano l'attività delle Associazioni confederali operanti nella regione, curando l'armonizzazione delle iniziative, nel rispetto delle autonomie di ciascuno;
  - e) accertano che tutti i soci delle singole associazioni aderenti siano iscritti alla Confederazione ed in regola con i pagamenti delle quote confederali;
  - f) sostengono, nell'ambito regionale, iniziative a carattere associativo, finalizzato alla formazione ed alla pratica nel campo del volontariato e della protezione civile, nonché alla produzione di servizi attinenti l'attività di campeggio.
3. Le Federazioni devono richiedere ed ottenere, previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale, l'iscrizione all' Albo Regionale quale Associazione Regionale continuando a godere degli stessi diritti ed oneri, nel totale rispetto ed osservanza del presente statuto.
  4. Le Federazioni – Associazioni Regionali devono avere un proprio Statuto, in linea con quello nazionale, ratificato dall'Assemblea Nazionale della Confederazione e redatto secondo le norme del Codice Civile.
  5. In ciascuna regione può essere costituita una sola Federazione.
  6. Le Associazioni aderenti alle Federazioni devono essere tutte rappresentate in seno all'assemblea regionale, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Generale.
  7. La durata degli organi federali, di norma, coincide con quella degli organi confederali; le nuove elezioni devono avvenire almeno tre mesi prima della elezione del Presidente Nazionale.
  8. Il Presidente federale e tutti gli organi federali sono eletti con le stesse modalità degli organi confederali.
  9. Le Federazioni annualmente relazionano alla Confederazione l'attività svolta, secondo i criteri di cui al Regolamento Generale.
  10. La Confederazione non risponde degli atti e delle deliberazioni assunte dalle singole Federazioni e/o associazioni.

#### **Art. 11 SOCI**

1. I soci hanno diritto – quali possessori della tessera confederale – a godere dei servizi forniti dall'Ente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione e dall'Assemblea, previa corresponsione della intera quota sociale, e sono obbligati all'osservanza degli artt. 5 e 6.
2. I soci possono essere “ordinari” e “giovani”. I soci “giovani” maggiorenni ed intestatari di tessera confederale hanno diritto di voto; quelli non maggiorenni” hanno solo diritto di rappresentanza, secondo le norme di cui al Regolamento Generale.
3. I soci diretti “maggiorenni” e “giovani maggiorenni”, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, si considerano soci ordinari ed hanno diritto ad eleggere i propri delegati all'Assemblea confederale, in base ai criteri di cui al Regolamento Generale;
4. Le quote sociali sono intrasmissibili, salvo che per causa di morte, e non rivalutabili.
5. I diritti ed i doveri dei “soci familiari” sono precisati nel Regolamento Generale.

## **TITOLO VI ORGANI ISTITUZIONALI**

### **Art. 12 ORGANI**

1. Sono Organi istituzionali della C.I.C.:
  - a) l'Assemblea Nazionale;
  - b) il Consiglio d'Amministrazione;
  - c) il Presidente Nazionale;
  - d) il Collegio dei Revisori;
  - e) il Collegio dei Probiviri.
  
2. Sono Organi istituzionali delle singole Federazioni.:
  - a) l'Assemblea federale;
  - b) il Consiglio d'Amministrazione;
  - c) il Presidente federale;
  - d) il Collegio dei Revisori della Federazione;
  - e) il Collegio dei Probiviri della Federazione.

### **Art.13 RAPPRESENTANZA**

1. Le Federazioni - ARC, le associazioni e i soci diretti sono rappresentati sul piano nazionale ed internazionale, esclusivamente, dalla Confederazione Italiana Campeggiatori.

### **Art. 14 DURATA DELLE CARICHE**

1. I componenti degli Organi collegiali devono essere eletti a scrutinio segreto.
2. Le cariche elettive, a livello nazionale e regionale, hanno la durata di tre anni.

### **Art. 15 INCOMPATIBILITA'**

1. Non possono essere eletti negli Organi di cui all'art.12 coloro che si trovano in una situazione di cui all'art. 2382 Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, o che hanno ascendenti o discendenti in servizio stabile presso l'Ente, o coloro che - come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento - hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'Ente, ovvero in società ed imprese volte al profitto, sovvenzionate sotto qualunque forma dall'Ente.
2. Non possono essere eletti nell'Assemblea i dipendenti dell'Ente e coloro che esercitano attività che potrebbe essere in concorrenza o in conflitto in con gli obiettivi , i principi ispiratori e/o interessi economici della Confederazione.
3. Non può essere eletto negli organi confederali e federali più di un componente lo stesso nucleo familiare.

### **Art. 16 ASSEMBLEA NAZIONALE:**

## **POTERI E COMPOSIZIONE**

1. L'Assemblea ha i seguenti poteri:
  - a) individuare gli obiettivi programmatici della Confederazione;
  - b) deliberare gli indirizzi e le strategie per il conseguimento degli obiettivi;
  - c) controllarne l'effettivo conseguimento;
  - d) valutare l'efficienza e l'efficacia dell'azione degli organi statutari, attraverso l'esercizio delle specifiche competenze descritte nell'art.17.
2. Tutti i componenti svolgono il proprio mandato per tre anni, salvo i casi di cui al comma 5.
3. E' composta da:
  - a) Presidente Nazionale della Confercampeggiatori;
  - b) Presidenti Onorari della C.I.C.;
  - c) Presidenti Nazionali non in carica (da non oltre 5 anni);
  - d) Presidenti di ciascuna Federazione ARC;
  - e) Delegati eletti dalle Assemblee Regionali, preferibilmente tra i Presidenti delle associazioni, in numero rapportato ai soci della Regione, secondo le norme del Regolamento Generale;
  - f) Delegato Soci diretti
  - g) Rappresentante del Gruppo Nazionale "G" (giovani);
  - h) Rappresentanti di organizzazioni ed Enti nazionali che, aderendo alla Confederazione, intendano conseguire gli obiettivi descritti nei principi ispiratori del presente Statuto, previa individuazione del Consiglio di Amministrazione, autorizzazione della Assemblea e verifica del diritto di reciprocità.
4. Ciascuno dei membri dell'Assemblea ha diritto al voto e non può essere sostituito, nell'arco del proprio mandato, se non per i casi di cui al comma 5) del presente articolo.
5. Nell'ipotesi in cui un membro di cui alle lettere a)-e)-f)-g) non partecipi per due assemblee consecutive senza giustificazione, sarà dichiarato decaduto d'ufficio.

## **Art. 17 ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPETENZE**

1. L'Assemblea si riunisce per:
  - a) approvare le modifiche dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento del Collegio dei Probiviri e ratificare gli Statuti delle Federazioni-ARC;
  - b) esaminare l'attività svolta dall'Ente e dai suoi Organi, centrali e periferici, verificandone la conformità agli indirizzi e alle strategie deliberate. Ove tale conformità non risulti accertata, deliberare i provvedimenti opportuni rimettendone l'esecuzione al Consiglio di Amministrazione;
  - c) valutare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;
  - d) determinare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, l'ammontare della quota annuale a carico dei soci e la misura di eventuali incentivi anche economici da assegnare per lo sviluppo delle Federazioni e delle associazioni;
  - e) eleggere a scrutinio segreto, fra i suoi componenti - soci e con le modalità del Regolamento Generale, il Presidente Nazionale, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri Nazionali;

**Art. 18**  
**ASSEMBLEA NAZIONALE:**  
**SVOLGIMENTO**

1. Presiede l'Assemblea un componente - socio eletto dalla stessa.
2. L'ordine del giorno degli argomenti da discutere è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione deve essere fatta dal Presidente Nazionale a mezzo lettera raccomandata da inviare, agli aventi diritto, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e mese, nonché il luogo della riunione, per la prima e per la seconda convocazione; quest'ultima deve avvenire almeno un'ora dopo, e non oltre giorni dieci, la prima e nello stesso luogo.
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.
6. L'Assemblea elegge fra i suoi componenti la Commissione per la verifica dei poteri.
7. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
8. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria con le stesse modalità di convocazione della seduta ordinaria e delibera, alla presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti, a maggioranza dei presenti.
9. Il Presidente Nazionale può invitare all'Assemblea personalità, esperti, nonché giornalisti cui non è concesso il diritto di voto.
10. Entro la naturale scadenza del mandato (31 dicembre) del Presidente Nazionale, deve essere convocata l'Assemblea Nazionale per il rinnovo di tutti gli organi nazionali .

**Art. 19**  
**CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:**  
**COMPOSIZIONE**

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni, salvo i casi di cui al comma 6).
2. Esso è composto:
  - a) dal Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea;
  - b) dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale (secondo le modalità indicate nel regolamento) nel cui ambito vengono designati non più di 2 vice-presidenti.
3. Il numero dei componenti il Consiglio, minimo di sette massimo tredici, è determinato con Regolamento Generale. Le modalità delle elezioni sono stabilite con Regolamento Generale.
4. Tutti i componenti hanno diritto al voto. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un vicepresidente.
5. I componenti del Consiglio devono essere iscritti alla Confederazione da almeno due anni. Sulle nomine delibera l'Assemblea Nazionale tra i candidati indicati dal Presidente Nazionale già all'atto della presentazione della sua candidatura.
6. Nell'ipotesi in cui un Consigliere dia le dimissioni, o non partecipi a tre riunioni consecutive senza dare giustificazione, sarà dichiarato decaduto d'ufficio e si provvederà a surrogarlo con apposita delibera assembleare e con le modalità di

cui al presente articolo.

7. Il Presidente Nazionale può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, con funzione consultiva, i Presidenti Nazionali Onorari, i rappresentanti di altre Organizzazioni nazionali ed internazionali, nonché esperti di sua fiducia, i Presidenti delle Federazioni.
8. La qualifica di componente non può essere delegata durante l'esercizio del mandato.
9. La qualifica di Consigliere d'Amministrazione è in contrasto con quella di Presidente o di delegato delle Federazioni, nonché di componente di un qualsiasi altro organo confederale e/o federale.

### **Art. 20 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE**

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e decide su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
  - a) predisporre il Regolamento Generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) predisporre le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale da sottoporre all'Assemblea Nazionale, nonché l'ordine del giorno dei lavori assembleari, quest'ultimo di concerto con il Presidente Nazionale;
  - c) predisporre i programmi d'azione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea, con le relazioni del Presidente Nazionale;
  - d) svolge azioni di coordinamento e di controllo che si rendono necessarie adottando i provvedimenti opportuni a garantirne l'efficacia e l'efficienza;
  - e) designa i rappresentanti dell'Ente presso Organizzazioni ed Enti terzi nazionali ed internazionali;
  - f) autorizza il Presidente Nazionale a promuovere azioni giudiziarie di qualsiasi natura ed a resistere alle stesse, nonché a stipulare contratti nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione ed a concludere transazioni ed a porre in essere tutti gli altri atti di funzionamento nei limiti fissati dall'Assemblea Nazionale;
  - g) adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento delle Federazioni e delle associazioni sentito in ogni caso le Federazioni interessate; nel caso in cui si accertino situazioni di irregolare funzionamento degli Organi delle Federazioni ne propone alla Assemblea il commissariamento giusta Regolamento Generale;
  - h) determina le prestazioni ed i servizi a favore dei soci;
  - i) accoglie le domande di ammissione e quelle di dimissione delle Associazioni, sentito il parere delle Federazioni competenti per territorio;
  - j) organizza le strutture e il personale per garantire il funzionamento dell'Ente;
  - k) propone all'Assemblea Nazionale le organizzazioni e gli Enti nazionali che operano per il conseguimento degli obiettivi descritti nei principi ispiratori del presente statuto previa individuazione del diritto di reciprocità;
  - l) convoca annualmente la Conferenza generale dei Presidenti delle Associazioni;
  - m) approva i Regolamenti interni relativi allo svolgimento dei servizi della

- Confederazione Italiana Campeggiatori;
- n) delibera sui rapporti con il personale dipendente;
  - o) elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, i vice presidenti del Consiglio.

**Art. 21**  
**CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:**  
**SVOLGIMENTO**

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato in seduta ordinaria dal Presidente Nazionale almeno quattro volte l'anno, o quando è fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 50% +1 dei suoi componenti.
2. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; ogni membro del Consiglio d'Amministrazione ha diritto ad un voto.
3. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate a maggioranza dei partecipanti e sono immediatamente esecutive, anche se impugnate dinanzi al Collegio dei Probiviri nelle materie di competenza.

**Art. 22**  
**PRESIDENTE NAZIONALE**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto - dall'Assemblea Nazionale - tra i candidati che risultino essere soci adulti da almeno 4 anni, con le modalità indicate nell'art. 17 e 18 dello Statuto e nel Regolamento Generale.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e dura in carica tre anni.
3. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nelle Federazioni e nelle Associazioni.
4. Cura il regolare funzionamento di tutta l'organizzazione; svolge i compiti che gli sono espressamente attribuiti dallo Statuto ed è investito del potere e delle facoltà finalizzate al raggiungimento dei fini statutari. Nei casi d'urgenza, adotta i provvedimenti che ritiene necessari, sentiti i vice-presidenti, sottoponendoli appena possibile al Consiglio d'Amministrazione.
5. Può conferire deleghe per svolgere particolari compiti anche a singoli iscritti alla C.I.C.
6. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal vicepresidente vicario.
7. In caso di dimissioni rassegnate dal Presidente Nazionale, il Consiglio di Amministrazione resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione, nel rispetto dell'artt. 23, e viene presieduto dal vicepresidente vicario.

**Art.23**  
**VICE PRESIDENTI E VICE PRESIDENTE VICARIO**

1. Il vice-presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il vice-presidente vicario assumerà l'incarico su designazione del Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Presidente:
3. Il vice-presidente vicario assume piene funzioni di Presidente in tutti i casi in cui



quest'ultimo è assente o impedito o dimissionario. Nel caso di dimissioni del Presidente, il vice-presidente vicario procede alla convocazione dell'Assemblea entro 90gg. dalla vacanza della carica ai fini di promuovere la nuova elezione.

#### **Art. 24**

#### **PRESIDENTE ONORARIO E SOCI ONORARI**

1. L'Assemblea può attribuire, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, la qualifica di "Presidente Nazionale Onorario della Confederazione Italiana Campeggiatori ad un socio che abbia ricoperto la carica di Presidente Nazionale (Federcampeggio e/o Confcampeggiatori), o che abbia conferito lustro alla Confederazione a livello nazionale e/o internazionale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire il riconoscimento di "Socio Onorario" della Confederazione Italiana Campeggiatori a personalità, che si siano particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo del campeggio in Italia, ed ai Presidenti Nazionali non più in carica.
3. I Presidenti Nazionali Onorari ed i Soci Onorari della Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning continuano a conservare tale qualifica anche in seno alla Confederazione Italiana Campeggiatori.

#### **Art. 25**

#### **COMMISSIONI E COMITATI**

1. Per un più efficace conseguimento degli scopi dell'Ente gli Organi federali possono essere istituite Commissioni e Comitati, la cui nomina avverrà con ordinanza presidenziale.
2. Le Commissioni ed i Comitati hanno funzioni consultive e di collaborazione al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea Nazionale, oltre che al Presidente Nazionale, per l'esame e lo studio delle questioni demandate alla rispettiva competenza.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento Generale.

### **TITOLO VII**

#### **Art. 26**

#### **CONFERENZA DEGLI ENTI COLLEGATI**

1. La conferenza degli Enti collegati è quella nei quali vengono convocati i rappresentanti degli Enti e delle Organizzazioni che si occupano di problemi ed obiettivi inerenti al turismo in via generale.
2. L'indizione della Conferenza degli Enti collegati viene deliberata dall'Assemblea della Confederazione ove si determini l'opportunità o la necessità di approfondire, discutere e deliberare su questioni di comune interesse.

#### **Art. 27**

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il controllo e la verifica della contabilità generale della C.I.C. è affidato ad un Collegio composto di tre Revisori effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea – su proposta delle Federazioni/A.R.C. – purché iscritti, all'atto delle elezione, all'Albo dei Revisori Contabili. I componenti possono essere rieletti per un successivo

mandato. Il loro incarico termina alla scadenza del mandato dell'Assemblea Nazionale.

2. I Revisori supplenti entrano in carica per vacanza definitiva di uno dei Revisori effettivi di elezione.
3. I Revisori prima della elezione devono dimostrare di possedere i requisiti di legge e di essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
4. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dai Revisori effettivi in occasione della prima riunione collegiale.
5. L'elezione dei componenti il Collegio è disciplinata dal Regolamento Generale.
6. I Revisori esercitano il loro incarico secondo le norme di legge, e di comportamento previsti dai Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché ai principi internazionali di revisione; effettuano i controlli per legge almeno una volta ogni tre mesi, della contabilità generale e con il controllo del conto consuntivo, presentato dal Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione all'Assemblea, redigendo apposita relazione.
7. I membri del Collegio dei Revisori non possono ricoprire lo stesso incarico nelle Federazioni – A.R.C e nelle associazioni.
8. Non sono ammesse deleghe.
9. L'incompatibilità prevista agli artt. 15, 16 e 19, comma 8 dello Statuto vale anche per i membri effettivi del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 28**

#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri effettivi eletti dall'Assemblea Nazionale, di cui almeno uno munito di diploma di laurea in giurisprudenza.
2. Ad esso spetta dirimere e decidere ai sensi dell'art. 6 del presente statuto, quale amichevole compositore, i contrasti e le vertenze insorte
  - a) fra Federazioni – A.R.C.;
  - b) fra Federazioni e gli organi nazionali;
  - c) in sede di appello, sui ricorsi contro le decisioni del Collegio dei Probiviri delle Federazioni;
  - d) sui ricorsi contro le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
  - e) sui ricorsi contro i membri degli Organi sociali di cui al titolo VI; tali ricorsi, se da parte di soci e di Associazioni possono avvenire soltanto attraverso le rispettive Federazioni – A.R.C., che devono anche esprimersi in merito.
3. L'Assemblea Nazionale elegge anche due membri supplenti che entrano in carica per vacanza definitiva dei membri effettivi.
4. Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento motivato e dopo aver valutato le ragioni espresse dai singoli interessati ai quali può assegnare un termine non prorogabile entro il quale ottenere chiarimenti , informazioni e prove. Lo stesso può sanzionare le proprie decisioni, seconda la gravità dei fatti accertati, con richiamo scritto riservato o palese ,determinando la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'Ente.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e costituiscono arbitrato irrituale. Esse possono essere revocate o modificate ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.
6. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire lo stesso incarico nelle Federazioni – A.R.C e nelle associazioni.

7. I membri del Collegio possono essere invitati ad assistere alle riunioni delle Assemblee nazionali e regionali e del Consiglio d'Amministrazione ove ritenuto opportuno dai Consigli d'Amministrazione nazionale o federali, per una cognizione diretta delle situazioni che interessa dirimere alla Confederazione ;
8. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente, in occasione della prima riunione.
9. Non sono ammesse deleghe.
10. L'incompatibilità prevista agli artt. 15, 16 e 19, comma 8 dello Statuto vale anche per i membri effettivi del Collegio.
11. Il Regolamento del Collegio dei Probiviri e' approvato dall'Assemblea dell'Ente.

## **TITOLO VIII RESPONSABILE DI STRUTTURA**

### **ART.29 SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente Nazionale , segue l'attività dei vari Organi sociali, delle Commissioni e dei Comitati; prepara, con il Presidente Nazionale, i lavori dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione; assicura l'attuazione delle deliberazioni; cura gli affari generali ed amministrativi.
2. Il Segretario Generale è segretario dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.
3. E' il Capo del personale e sovrintende gli Uffici, assicurando il loro regolare funzionamento.

## **TITOLO IX LE RISORSE**

### **Art. 30 RISORSE DEL SISTEMA FEDERALE**

1. Tutte le componenti della Confederazione Italiana Campeggiatori hanno il dovere di contribuire al funzionamento della stessa, corrispondendo le quote federali, secondo le norme di cui al Regolamento Generale.

### **Art. 31 PATRIMONIO FEDERALE**

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili di cui l'Ente e' proprietario per acquisti, lasciti o donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità.
2. I fondi disponibili del patrimonio sono, di regola, investiti in titoli dello Stato, o da questo garantiti, depositati presso Banche di interesse nazionale o presso Istituti di credito pubblici o di diritto pubblico.

3. La contabilità delle entrate e delle uscite è gestita dal Servizio di Tesoreria di un Istituto di Credito a ciò abilitato.
4. Il Consiglio d'Amministrazione, tuttavia, può disporre altre forme di investimento dei fondi predetti, purché conferenti agli scopi dell'Ente.

#### **Art. 32 PROVENTI**

1. Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali, i contributi pubblici e privati nonché i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini in base ai bilanci preventivi approvati.
2. I libri sociali sono tenuti secondo le disposizioni del C.C., del D.P.R. 66/1972 e del D. L.vo n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **TITOLO X NORME FINALI**

#### **Art. 33 BILANCI ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono presentati dal Consiglio d'Amministrazione e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il termine di approvazione rispettivamente del 30 dicembre e del 30 giugno di ogni anno con la relazione del Presidente Nazionale.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.
3. Il conto consuntivo e' presentato, entro il termine di cui al comma 1) e prima della riunione di Assemblea Nazionale, al Collegio dei Revisori per il controllo e per la sua relazione all'Assemblea.
4. Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere inviati ai componenti l'Assemblea Nazionale almeno trenta giorni utili prima della riunione indetta per l'approvazione.
5. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono inviati, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, alle Associazioni.

#### **Art. 34 MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO GENERALE**

1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta dell'Assemblea Nazionale o su richiesta di almeno il 50%+1 delle Federazioni - A.R.C., inviata al Presidente Nazionale; in tale caso il Presidente Nazionale iscrive la richiesta all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.
2. L'Assemblea, convocata in seduta straordinaria ed alla presenza di un Notaio, se per legge, si riunisce e delibera, alla presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti,

a maggioranza dei presenti.

3. Il Regolamento Generale può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con le modalità di cui sopra, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, o su richiesta di almeno nove (9) Federazioni - ARC, inviata al Presidente Nazionale.

#### **Art. 35**

#### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti l'Assemblea Nazionale.
2. La deliberazione di scioglimento sarà sottoposta alla approvazione dell'Organo Governativo competente che, in caso di approvazione, disporrà per la devoluzione del patrimonio e la nomina di un Commissario liquidatore.
3. In caso di scioglimento della Confederazione per qualunque causa il patrimonio dell'Ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, e salvo diversa distribuzione imposta dalla legge.

#### **Art. 36**

#### **INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale della Confcampeggiatori, valgono le norme del Codice Civile, Libro I, Titolo II, capo I e II (Delle persone fisiche, Delle persone giuridiche, Disposizioni generali, Delle associazioni e delle fondazioni).

#### **Art. 37**

#### **ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente Statuto sostituisce quello approvato a Tirrenia il 2 luglio 1950, con le modifiche apportate (a Napoli il 14/6/1952, a Trieste il 28/6/1953, a Firenze il 27/1/1957, il 25/1/1959, il 5/11/1961, a Torino il 2/6/1962, a Firenze l'8/12/1962, il 26/2/1972, il 24/9/1972, il 13/2/1973, il 18/2/1975, il 31/1/1981, il 30/3/1985, il 28/3/1987, il 18/10/1987, 16/12/1989, 15/12/1990, D.M. 9/12/1992 pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24/04/1993, a Calenzano il 12 dicembre 1998.
2. L'Ente ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni dell'art.111, comma 4 quinquies, del D.P.R. 22.12.1986, n.917, in attuazione del disposto dell'art.5, comma 3 del D. Lgs 4.12.1997, n.460.
3. Le Federazioni, entro mesi sei (6) dall'approvazione del presente statuto da parte della Assemblea nazionale Federcampeggio, dovranno dotarsi di analogo Statuto e/o adeguarlo a quello Confederale e, quindi procedere alla elezione di tutte le cariche federali.
4. Le Associazioni, entro mesi dodici (12) dall'entrata in vigore del presente Statuto come per legge, dovranno trasmettere alla Sede Nazionale la delibera della propria Assemblea inerente l'accettazione ed adeguamento del proprio Statuto a quello Confederale ed al Regolamento Generale Confederale.
5. Sono abrogati lo Statuto 2 luglio 1950 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al comma 1) del presente articolo. Il presente statuto entra in vigore contestualmente al relativo regolamento.
6. La durata degli organi elettivi della Federazione Italiana Campeggiatori, nominati – nella seduta d'Assemblea Nazionale del 15 dicembre 2001 - in attuazione alle

norme dello Statuto del 12 dicembre 1998, scade con l'insediamento dell'Assemblea Nazionale, così come sarà costituita a norma del presente statuto.

**Calenzano, 30 novembre 2002.**

F.to:

**Giancarlo Ceci – Presidente Assemblea Nazionale**

**Gianni Picilli – Presidente Nazionale**

**Irene Vai – Segretario Generale**

**Andrea Teti – Notaio**

*Prefettura di Firenze, 30 gennaio 2003:*

*Prot. N.59/02/02 Pers. Giur.*